

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CASAPROTA

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 REGOLAMENTO - FINALITÀ

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni, dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento disciplina in particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del TUEL, le modalità per la convocazione delle sedute consiliari e per la presentazione e discussione delle singole proposte, il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, che comunque non potrà mai essere inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente senza computare il Sindaco.
3. Qualora nel corso delle adunanze si presentassero situazioni non disciplinate dalla legge, dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, in qualità di Presidente dell'Organo consiliare, il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, si deve attenere ai principi generali dei predetti ordinamenti, avvalendosi, se necessario, del parere del Segretario Comunale.

ART. 2 - INTERPRETAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relativamente all'interpretazione delle norme del presente Regolamento, devono essere presentate, in forma scritta, al Sindaco, con documento regolarmente protocollato.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, il Sindaco conferisce l'incarico al Segretario comunale di istruire la pratica e di esprimere un proprio parere in merito, ai fini del successivo esame da parte del Consiglio comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relativamente all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Sindaco. In tale ipotesi il Sindaco provvede ad una sospensione della seduta al fine di esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Qualora la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Sindaco, ripresi i lavori del Consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 3 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti (artt. 40 comma 1 e 41 comma 1 del TUEL), con gli altri adempimenti previsti dalle leggi e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Tali atti devono contenere l'indicazione dei motivi di urgenza che ne rendano necessaria l'adozione.

ART. 4 – SEDE DELL’ADUNANZA

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, in un’apposita sala presso la sede comunale Teatro Fausto Tozzi. Un spazio della sala è riservato al pubblico, al quale deve essere assicurata la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
2. Il Sindaco può stabilire che l’adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, qualora ciò sia reso necessario dall’inagibilità od indisponibilità della sede stessa; può stabilire, altresì, che l’adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale per motivate ragioni di carattere sociale ed in ogni altra situazione che faccia ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari esigenze ed avvenimenti tali da richiedere l’impegno e la solidarietà generale della comunità. Il Sindaco, in questo caso, può autorizzare l’intervento del pubblico nella discussione.
3. Qualora si verificassero le circostanze di cui al precedente comma, in ogni caso deve essere assicurato il normale accesso al pubblico nella sala delle riunioni nonché garantito, a favore dei Consiglieri, il diritto al normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Nel giorno in cui si tiene l’adunanza del Consiglio comunale vengono esposte, all’esterno della sede comunale, la bandiera dell’Unione Europea, la bandiera italiana e la bandiera che riproduce lo Stemma del Comune.

ART. 5 . COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. Il Consiglio comunale esercita i poteri e le competenze stabilite dal TUEL, da altre norme di legge, dello Statuto, nel rispetto delle modalità procedurali ed operative stabilite dal TUEL, dallo Statuto, dal presente Regolamento.
2. L’approvazione delle linee programmatiche, presentate dal Sindaco entro 120 giorni dalla data del suo insediamento, avviene con le modalità previste dallo Statuto.

PARTE II - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CONSIGLIERI COMUNALI E GRUPPI CONSILIARI

CAPO I - IL PRESIDENTE

ART. 6 – COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Sindaco presiede le adunanze del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vicesindaco, ed ove questi sia assente od impedito, dal Consigliere anziano, individuato ai sensi dell’art. 40 comma 2 del TUEL. La Presidenza in ogni caso non può essere assunta dal Vicesindaco non Consigliere.
3. Il Sindaco rappresenta l’intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto comunale. In particolare provvede al proficuo funzionamento dell’assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede ai Consiglieri la facoltà di intervenire e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l’ordine della votazione, ne controlla e proclama il risultato.
4. Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell’esercizio delle sue funzioni il Sindaco si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 7 - RISERVA DI LEGGE

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

ART. 8 - CONSIGLIERI ASSESSORE NON CONSIGLIERE

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38 comma 8 e 45 del TUEL.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge riportate nel successivo art. 10, l'ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o la decadenza nell'ipotesi di sussistenza di una causa di incompatibilità non rimossa, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 e dagli artt. 60 e seguenti del TUEL, procedendo alla loro surrogazione.
3. È prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
4. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legislazione vigente ed in particolare dal TUEL e dal D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235;
5. Gli Assessori non consiglieri possono partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità della seduta. Hanno diritto di intervenire nella trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di loro competenza e comunque possono intervenire, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, nella discussione dei punti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

ART. 9 - DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate personalmente dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio comunale, assunta immediatamente al Protocollo comunale nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al Protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato non inferiore a cinque giorni.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione, sono immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. La surrogazione, adottata dal Consiglio, deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse, a norma dell'art. 38 comma 8 del TUEL.

ART. 10 - DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni prevista dal TUEL come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal TUEL il Consiglio comunale procede alla formale contestazione all'interessato e successivamente, ove necessario, alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica; la procedura di contestazione è disciplinata dall'art. 69 del

TUEL, da intendersi qui integralmente richiamato. È fatta salva in ogni caso l'azione popolare, regolata dall'art. 70 del TUEL

2. L'elezione quale Consigliere di persona rispetto alla quale sussistano le condizioni di incandidabilità di cui all'art. 10 del D.lgs. 235/2012 è nulla ed implica l'obbligo del Consiglio comunale, ove abbia proceduto alla convalida dell'eletto, alla revoca del provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse, a norma dell'art. 10 comma 3 del D.lgs. 235/2012;
3. I componenti dell'Organo consiliare possono essere rimossi dalla carica con decreto del Ministro dell'Interno quando compiono atti contrari alla Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico nonché per gli altri motivi indicati dall'art. 142 del TUEL;
4. Il Consigliere comunale nei confronti del quale sia passata in giudicato la sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 10 comma 1 lettere a), b), c), d), e) D.lgs. 235/2012, o sia divenuto definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 1 comma 1 lettera f) D.lgs. 235/2012, decade dalla carica di diritto ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 comma 7 del D.lgs. 235/2012;
5. Il Sindaco o, in sua mancanza, il soggetto individuato dall'art. 6 comma 2, avuta formale conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale entro dieci giorni affinché prenda atto degli stessi ed adotti le deliberazioni conseguenti.
6. Ai sensi dello Statuto comunale i Consiglieri comunali che non intervengono a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
7. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.U. 16/05/1960 n. 570 ed all'art. 45 comma 1 del TUEL, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART. 11 - SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI

1. I componenti dell'Organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma di cui all'art. 142 del TUEL.
2. La sospensione del Consigliere dalla carica opera di diritto in tutte le ipotesi previste dall'art. 11 commi 1 e 2 del D.lgs. 235/2012. Essa cessa nelle ipotesi previste dall'art. 11 commi 4 e 6 D.lgs. 235/2012.
3. Il Sindaco, o il soggetto individuato dall'art. 6 comma 2, in sua mancanza, ricevuta copia del provvedimento prefettizio di cui all'art. 142 comma 2 del TUEL o del provvedimento giudiziale notificato dal Prefetto ai sensi dell'art. 11 comma 5 D.lgs. 235/2012, convoca, entro il termine di giorni dieci dalla notifica stessa, il Consiglio comunale, che prende atto della sospensione decretata, procede, ai sensi dell'art. 45 comma 2 TUEL, alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.
4. Durante il periodo di sospensione dalla carica i soggetti sospesi non possono esercitare alcuna funzione connessa alla carica; inoltre, ove non sia possibile la sostituzione ovvero sino a quando

non sia convalidata la supplenza, non sono computati in alcun modo per la verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

CAPO III DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 12 - DIRITTO DI INIZIATIVA - PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ED EMENDAMENTI

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, indirizzata al Sindaco, è presentata, direttamente al competente Ufficio Protocollo o tramite PEC al Comune, per l'acquisizione al Protocollo generale del Comune; il Sindaco, ricevuta la proposta così protocollata, la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 49 e 151 del TUEL. Conclusa l'istruttoria, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile entro trenta giorni dalla chiusura dell'istruttoria. La proposta sarà iscritta con l'oggetto indicato dal Consigliere proponente. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o comunque illecita, il Sindaco comunica con atto scritto al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo consiliari.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni di testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta al Sindaco, almeno 36 ore prima dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta al Sindaco, nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa. Si applica l'art. 41 comma 9.

ART. 13 PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda al Sindaco per avere informazioni, spiegazioni o delucidazioni su un oggetto determinato nonché per conoscere le iniziative e le risoluzioni che l'Amministrazione intenda assumere o abbia assunto su un dato argomento.
3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco circa le motivazioni poste a sostegno dell'azione dell'Amministrazione su un determinato argomento, che abbia carattere generale o sia comunque di particolare rilevanza rispetto alla collettività.
4. Le interrogazioni e le interpellanze, indirizzate al Sindaco, sono presentate per iscritto da uno o più Consiglieri, e depositate direttamente presso il competente Ufficio Protocollo o inviate mediante PEC al Comune, per l'acquisizione al Protocollo comunale. Quando l'interrogazione o l'interpellanza ha carattere urgente può essere effettuata, solo su disposizione del Sindaco, anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari.
5. Ai sensi dell'art. 43 del TUEL il Sindaco (o l'Assessore comunale competente dal medesimo delegato alla risposta) deve rispondere all'interrogazione o all'interpellanza, direttamente e

verbalmente in Consiglio laddove si tenga un'adunanza consiliare entro trenta giorni dalla presentazione al Protocollo generale; in difetto, ne dà risposta scritta al Consigliere proponente e contestuale comunicazione ai Consiglieri capigruppo.

6. Laddove l'interrogazione scritta sia stata presentata prima di un'adunanza consiliare ed in tempo utile per l'integrazione dell'ordine del giorno e la notifica di esso ai Consiglieri, il Sindaco iscrive la stessa all'ordine del giorno.
7. In caso di presentazione dell'interrogazione urgente direttamente nell'adunanza consiliare, il Sindaco, laddove ne abbia ammessa la trattazione, potrà dichiarare di essere pronto a rispondere immediatamente ovvero di dover differire la risposta alla prima seduta utile. Nel primo caso la trattazione avverrà a norma degli commi seguenti una volta esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. L'interrogazione o l'interpellanza iscritta all'ordine del giorno o della quale sia stata comunque dal Sindaco autorizzata la trattazione nell'adunanza consiliare, potrà essere esposta dal Consigliere proponente nel termine massimo di cinque minuti. In difetto di tale esposizione, essa sarà sinteticamente esplicitata dal Sindaco prima della risposta.
9. Le risposte alle interrogazioni ed alle interpellanze sono date dal Sindaco o da un Assessore dal primo autorizzato al termine della seduta. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che dichiara di essere o non essere soddisfatto, di durata non superiore a cinque minuti. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
10. L'assenza dell'interrogante comporta il rinvio della risposta ad una successiva seduta a cui lo stesso sia presente.
11. Il Consigliere che sia insoddisfatto della risposta data dal Sindaco ad una sua interrogazione potrà presentare, se ne ricorrano i presupposti, interpellanza scritta con le modalità di cui al comma 4 motivando l'insoddisfazione; ove abbia presentato un'interpellanza, e non si ritenga soddisfatto, deve motivare la sua insoddisfazione e presentare sulla stessa una mozione. In entrambi i casi deve dichiarare nella seduta consiliare in cui è trattata l'interrogazione o l'interpellanza, di non essere soddisfatto della risposta.
12. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nelle materie di sua competenza, rivolta esclusivamente a stimolare l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo proprie del Consiglio stesso oppure alla promozione di iniziative e di interventi del Consiglio sulle attività del Comune e degli enti da esso partecipati.
13. La mozione deve essere presentata dal Consigliere proponente nella forma di proposta di delibera al Consiglio ed è sottoposta alla medesima procedura delle proposte anche in ordine all'istruttoria ed ai pareri di cui all'art. 49 del Tuel. In difetto di tale forma, il Sindaco la dichiarerà inammissibile dandone motivata comunicazione scritta al Consigliere proponente, altrimenti la porrà all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.
14. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
15. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore ai cinque minuti, un Consigliere per ogni gruppo consiliare ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
16. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
17. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al presente Regolamento.
18. Non saranno prese in considerazione interrogazioni, interpellanze e mozioni concepite in termini volgari, denigratori o meramente strumentali.

ART. 14 RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Ai sensi del congiunto disposto degli artt. 39 comma 2 e 43 comma 1 del TUEL il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica - computato con arrotondamento per difetto - inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al Protocollo generale dell'ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscriverne all'ordine del giorno, il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti, per quanto attiene ai responsabili dei servizi, dall'art. 49, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 267/2000.
4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo, e nelle modalità indicate dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del TUEL.
5. Il presente articolo non si applica alle richieste di adunanze aperte di cui al successivo art. 33, la cui convocazione rientra nella discrezionalità del Sindaco.

ART. 15 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. I Consiglieri comunali, ai sensi dell'art. 43 comma 1 del TUEL, all'esclusivo fine di espletamento del proprio mandato, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni, ed enti dipendenti tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e nei termini stabiliti nel presente Regolamento, nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto comunale.
2. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti i provvedimenti amministrativi, salvo che l'accesso a tali atti sia temporaneamente precluso dalla normativa vigente. Il diritto di accesso alle delibere del Consiglio e della Giunta è esercitato mediante consultazione dei relativi atti all'Albo Pretorio on line e nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune; laddove tale forma di pubblicazione sia incompleta i Consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'ufficio, le deliberazioni con relativi allegati, adottate dalla Giunta comunale e dal Consiglio comunale.
4. Le copie di atti e documenti, nel rispetto delle esigenze di riduzione della spesa pubblica per l'acquisto della carta, saranno prioritariamente inviate al Consigliere richiedente via PEC rispetto alla stampa.
5. L'esercizio del suddetto diritto non può avvenire come strumento per un mero e generalizzato controllo esplorativo sull'azione amministrativa, e deve avvenire in modo da non aggravare inutilmente o eccessivamente il carico di lavoro degli uffici e da non comportare aggravio economico per il Comune; esso è attuato mediante presentazione scritta dell'istanza rivolta al Responsabile del Servizio competente, che sarà poi da quest'ultimo o dal dipendente delegato evasa nel più breve tempo possibile.

CAPO IV - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 16 DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal TUEL.

2. Ai Consiglieri comunali è dovuto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio, la cui misura è determinata con deliberazione consiliare nel rispetto della normativa vigente.
3. Il gettone di presenza è concesso anche per le sedute delle Commissioni comunali, nella misura previste per le adunanza del Consiglio dall'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.
4. I gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dal TUEL non è dovuto il gettone di presenza per partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti. Si applicano i limiti ed i divieti di cui agli artt. 82 e 83 del TUEL.
5. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra enti locali che hanno rilevanza nazionale.

ART. 17 - DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto.

ART. 18 - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, resa al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio; di ciò viene fatta annotazione nel primo verbale della seduta.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché ne sia presa nota nel verbale.

ART. 19 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non ne casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dall'amministrazione o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il Comune.
3. Gli Assessori oppure i componenti dell'organo consiliare tenuti ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ PERSONALE - ESONERO

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e dal quarto comma dell'art. 93 del TUEL, nonché dalla legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO V .NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 21 . INDIRIZZI PER LE NOMINE DI COMPETENZA DEL SINDACO

1. Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico – amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

ART. 22 . NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio comunale la nomina dei rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascuno capo gruppo comunicare al Sindaco il nominativo del Consigliere designato. L'organo competente approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il Consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva a verificarsi dell'evento.

CAPO VI .GRUPPI CONSILIARI

ART. 23 . GRUPPI CONSILIARI

1. I gruppi consiliari sono costituiti di norma da Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al Sindaco e al Segretario comunale, il nome dei Capigruppo, entro il giorno precedente alla prima convocazione del Consiglio comunale o prima del termine della stessa. Con la stessa procedura e con gli stessi tempi dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo o delle eventuali modifiche intervenute nel gruppo. In mancanza di tali comunicazioni, è considerato Capogruppo il Consigliere anziano della lista del Sindaco neo eletto ed i candidati a Sindaco non risultati eletti, che non appartengano alla Giunta comunale.
3. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi individuati al comma 1, devono far pervenire al Sindaco ed al Segretario comunale, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. Nel caso in cui vogliano aderire ad un gruppo consiliare già rappresentato in Consiglio comunale devono allegare, alla comunicazione, la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza.
4. I Consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
5. Il Consigliere che subentra ad altri, per qualsiasi causa cessato dalla carica, deve far pervenire entro 10 giorni dal momento del suo insediamento al Sindaco ed al Segretario comunale la dichiarazione di cui ai commi precedenti.
6. Il Sindaco, preso atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione, ne dà notizia al Consiglio.

ART. 24 . CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI

1. La conferenza dei Capigruppo è composta dal Sindaco e dai Capigruppo consiliari, che potranno delegare per iscritto a partecipare altri componenti del proprio gruppo. La delega dovrà essere rinnovata di volta in volta, essa dovrà essere menzionata nel verbale della seduta, cui sarà allegata per formarne parte integrante e sostanziale.
2. La conferenza dei Capigruppo è convocata per iscritto tramite apposito ordine del giorno dal Sindaco, che dovrà essere notificato ai componenti con le stesse formalità di convocazione dell'ordine del giorno del Consiglio comunale, ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta comunale o a richiesta di uno o più Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.
3. Delle risultanze della Conferenza dei Capigruppo è redatto apposito verbale dal Sindaco o da uno dei Consiglieri dal primo.

PARTE III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - CONVOCAZIONE DELLE ADUNANZE CONSILIARI

ART. 25 - COMPETENZA

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la convocazione viene disposta dal soggetto individuato dall'art. 6 comma 2.
3. Il Consiglio può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione, comprese le ipotesi di cui all'art. 141 del TUEL.
4. La convocazione del Consiglio, in base a quanto previsto dallo Statuto, deve avvenire anche nell'ipotesi in cui lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri. Si applica l'art. 14 del presente Regolamento.

ART. 26 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 comma 5 dello Statuto, tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio dal Sindaco, ad opera del messo comunale, che deve farne formale dichiarazione. L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuarne la consegna a domicilio, per assenza del destinatario e dei familiari.
2. L'avviso può essere spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai Consiglieri residenti fuori dal Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune e non ne abbiano fatto formale comunicazione al Segretario Comunale.
3. L'avviso può essere recapitato mediante posta elettronica certificata ai sensi della legislazione vigente, agli indirizzi di posta elettronica certificata dei singoli Consiglieri; in tal caso il perfezionamento, ad ogni effetto di legge, della notifica stessa si avrà con l'acquisizione delle ricevute di accettazione e di consegna con esito positivo.
4. L'avviso deve essere consegnato almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza consiliare ordinaria, ed almeno tre giorni prima per le adunanze consiliari straordinarie. A tal fine sono considerate ordinarie le convocazioni afferenti le proposte di deliberazione sulle linee programmatiche di mandato, sul bilancio di previsione finanziario, sul rendiconto di gestione.
5. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la data di fissazione della prima seduta.

6. Nei casi d'urgenza l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima della seduta consiliare.
7. L'integrazione dell'ordine del giorno ritualmente notificato può avvenire, con le medesime modalità indicate dai precedenti commi, con ulteriore avviso del Sindaco, che dovrà essere notificato almeno 24 ore prima della seduta consiliare.
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve essere affisso all'Albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune, almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
9. La documentazione relativa agli argomenti fissati nell'ordine del giorno, ivi incluse le proposte di deliberazione, deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali, in base a quanto disposto dallo Statuto, almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno 1 giorno prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno 12 ore prima nei casi eccezionale urgenza. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno il giorno prima della riunione, salvo motivati impedimenti, non sia stata depositata unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata, presso gli uffici dell'Area amministrativa comunale.
10. Con le stesse modalità indicate dal presente articolo l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno devono essere consegnati all'Assessore non Consigliere.

ART. 27 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione.
4. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione nel quale costituisce parte integrante.
5. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
6. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
7. La modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

CAPO II. ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 28 - DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso gli uffici dell'Area amministrativa comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nei termini previsti dal comma 9 dell'art. 26.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri prescritti per legge per la sua validità, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.

ART. 29 - ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri in carica, oltre al Sindaco - Presidente. A tal fine, laddove il numero dei

- Consiglieri, escluso il Sindaco, sia dispari, non opera l'arrotondamento all'unità superiore se non nel caso in cui il numero decimale sia superiore a 0,5.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario comunale, i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Sindaco dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.
 3. Nel caso in cui trascorrono 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero di Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
 4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero di Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il Sindaco, che dovrà richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi al fine della ricostituzione del numero legale e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso in cui dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, il Sindaco dispone l'interruzione dell'adunanza e questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto nel verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione. Si applica, in tal caso, quanto previsto dall'articolo seguente, laddove nell'avviso di convocazione sia stata prevista l'adunanza di seconda convocazione.

ART. 30 - ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad un'altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è anch'essa di seconda convocazione per gli oggetti rimasti da trattare.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, oltre al Sindaco – Presidente. A tal fine, laddove il numero dei Consiglieri, escluso il Sindaco, sia dispari, non opera l'arrotondamento all'unità superiore se non nel caso in cui il numero decimale sia superiore a 0,5.
4. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria la seconda convocazione, il Sindaco è tenuto ad inviare senza indugio l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. L'invito è inviato con le modalità di notifica prescritte dall'art. 26 del presente Regolamento.
5. Quando l'avviso di seconda convocazione non sia contenuto nell'avviso della prima convocazione, essa potrà essere convocata solo nell'ipotesi in cui la prima sia stata interrotta in base al comma 2; in tale ipotesi la seconda convocazione non potrà essere fissata per una data anteriore alle 24 ore da quella dichiarata deserta; negli altri casi dovrà essere disposta una nuova convocazione, che vale come prima convocazione.
6. Trascorsi 30 minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo legale per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo

quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede il numero legale previsto per la prima convocazione. L'aggiunta di tali oggetti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.

- 8 Nel caso di oggetti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di una seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione", fatta salva la facoltà del Sindaco di disporre con il nuovo avviso anche una seconda convocazione per l'oggetto rinviato.

CAPO III - PUBBLICITÀ E DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 31 - ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 32.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART. 32 - ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, morali, correttezza, capacità e comportamento di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Durante le adunanze segrete possono restare in aula i componenti del Consiglio e il Segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 33 - ADUNANZE APERTE

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Sindaco può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, di Unioni dei Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali o esperti interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate. In questo caso è data facoltà di intervento anche al pubblico, qualora l'argomento trattato possa trovare giovamento anche dal contributo di questo.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale, non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.
5. Dalla seduta del Consiglio comunale "aperta" possono scaturire ordini del giorno che potranno essere approvati nella seduta successiva.

ART. 34 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico – amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.
3. Se un partecipante turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
4. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione dall'aula del richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il richiamato non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
5. Indipendentemente dalla procedura del richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di uno o più partecipanti o presenti che provochino tumulti o disordini o si rendano responsabili di atti oltraggiosi e richiedere formalmente l'ausilio degli Agenti di Polizia Locale ivi presenti e della forza pubblica.

ART. 35- COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze deve restare nell'apposito spazio ad esso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni o l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli Agenti di Polizia Locale presenti.
4. La forza pubblica, salvo la Polizia Locale, può entrare nell'aula solo su richiesta del Sindaco.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Sindaco, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Sindaco, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Sindaco, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento per le adunanze di seconda convocazione, per il completamento dei lavori.

ART. 36 - AMMISSIONE DI FUNZIONARI CONSULENTI IN AULA - PARTECIPAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

1. Il Sindaco, per le esigenze del Consiglio o quando lo prescriva un Regolamento comunale, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati dal Comune o membri tecnici appartenenti alle Commissioni comunali regolarmente nominati, come a titolo meramente esemplificativo, professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai Consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restano a disposizione se in tal senso richiesti.
3. Il Revisore dei Conti collabora con il Consiglio e con le Commissioni consiliari nella sua funzione di controllo e di indirizzo.

4. Il Revisore partecipa, altresì, alle sedute del Consiglio comunale previo invito, ed in particolare a quelle di approvazione del bilancio di previsione finanziario e del conto consuntivo

CAPO IV - SVOLGIMENTO DEI LAVORI NELLE ADUNANZE

ART. 37 - DISCUSSIONE - NORME GENERALI

1. Il Sindaco o il Consigliere relatore dal medesimo autorizzato dà le comunicazioni che ritiene rilevanti e procede ad esporre la proposta o l'argomento iscritto all'ordine del giorno.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo quando è possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Se, dopo l'invito del Sindaco, nessun Consigliere richiede la parola, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e la proposta viene messa in votazione.
3. L'intervento del Consigliere che ne abbia fatto richiesto per ogni gruppo non può superare cinque minuti; ad esso può seguire la replica da parte del Sindaco o del Consigliere relatore in forma succinta; un'ulteriore replica da parte del Consigliere che ha proposto l'intervento non può superare cinque minuti.
4. I suddetti termini sono raddoppiati per gli argomenti da trattare in sede di adunanza ordinaria.
5. Dichiarata chiusa la discussione da parte del Sindaco, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto da un solo Consigliere per gruppo consiliare, che, se presentate in forma scritta, sono lette dal singolo Consigliere - con successiva consegna del documento, regolarmente sottoscritto al Segretario; il documento, allegato al verbale, ne costituisce parte integrante e sostanziale - se presentate in forma verbale, sono dettate al Segretario comunale per essere riportate integralmente nel verbale. La dichiarazione di voto deve essere contenuta nei cinque minuti anche per le sedute ordinarie.
6. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

ART. 38 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. La questione pregiudiziale posta da un Consigliere si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale deve essere posta prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Deve essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendone che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può intervenire, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo consiliare. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 39 - FATTO PERSONALE

1. Costituisce "fatto personale" l'essere il singolo Consigliere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri, o l'Assessore non consigliere che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.

CAPO V - DELIBERAZIONE - VOTAZIONE

ART. 40. APPROVAZIONE — REVOCA — MODIFICA

1. Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela decisoria, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.
5. La revoca e modifica devono essere contenute in apposita proposta di delibera consiliare, munita dei visti di cui all'art. 49 comma 1 del TUEL.

ART. 41 - MODALITÀ GENERALI DELLA VOTAZIONE

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Non si può procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Nel computo del numero necessario per rendere legale l'adunanza non vengono considerati gli Assessori non Consiglieri.
7. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

La votazione sulla questione pregiudiziale o su quella sospensiva si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;

Le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

- Emendamenti soppressivi;
- Emendamenti modificativi;
- Emendamenti aggiuntivi;

Per i provvedimenti composti da varie parti, commi o articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

- I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche o che siano stati oggetto di votazioni separate vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

8. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

9. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto dal singolo Consigliere al Protocollo almeno 36 ore prima della adunanza consiliare salvo i casi di convocazione d'urgenza; l'Ufficio Protocollo li trasmette tempestivamente al Sindaco ed al Segretario comunale. In difetto di tale rituale proposizione, gli emendamenti non potranno essere presentati e discussi in Consiglio salvo che il Sindaco ritenga gli stessi di limitata entità, nel qual caso essi potranno, su sua autorizzazione, essere presentati per iscritto direttamente in sede di adunanza.

10. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

Per i regolamenti il Sindaco invia unitamente all'avviso di convocazione del Consiglio lo schema del regolamento; gli emendamenti devono essere presentati con le modalità di cui al precedente comma dal Consigliere; discussi e votati i singoli emendamenti, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;

Per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato degli allegati necessari, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

11. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi o dichiarazioni, fino alla proclamazione dei risultati.

ART. 42 - VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano peralzata di mano.
2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Sindaco ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la votazione.

ART. 43 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri, computati ai sensi dell'art. 14 comma 1.
2. Il Sindaco precisa il significato del "sì", favorevole alla proposta di deliberazione, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 44 - VOTAZIONE SEGRETA

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo schede si procede come appresso:

Le schede sono predisposte dall'Area amministrativa, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;

Il Consiglio procede a nominare, nel proprio seno, due Consiglieri scrutatori, uno dei quali appartenente alla minoranza;

Ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposta al Consiglio.

3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Sindaco stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, affinché ne sia preso atto nel verbale.
7. Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
11. Le schede vengono poi distrutte al termine dalla seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

ART. 45 - ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi e dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. Quando è richiesta la maggioranza assoluta, si intende approvata la deliberazione del Consiglio comunale che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, corrispondente alla maggioranza dei Consiglieri in carica computando tra essi il Sindaco. Se il numero dei Consiglieri è dispari, si applica il criterio di cui al secondo periodo del primo comma.
3. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti, favorevoli o contrari.
4. Nelle votazioni segrete, le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti o inferiore alla metà implica il rigetto della proposta; essa esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno, che potrà essere riproposto in una seduta successiva fatto salvi i casi di termini perentori previsti dalla legge.
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, incluso i non eletti.

ART. 46 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

ART. 47 – CONCLUSIONE DELL’ADUNANZA

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il Sindaco dichiara conclusa la riunione.
2. Dell’orario di chiusura della riunione deve essere fatta menzione nell’ultimo verbale.

CAPO VI – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE

ART. 48 – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL’ADUNANZA

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni anche richiedendo al Sindaco di intervenire sia per fornire informazioni che chiarimenti al fine di facilitare l’esame dell’argomento in discussione.
2. Il Segretario comunale non partecipa alla seduta quando si trovi in situazioni di incompatibilità rispetto alla proposta di deliberazione in discussione, ad esempio quando essa coinvolga interessi suoi o di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
3. Nel caso di cui al precedente comma il Sindaco sceglie uno dei componenti del Consiglio cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

ART. 49 – IL VERBALE DELL’ADUNANZA – REDAZIONE E FIRMA

1. Il verbale delle adunanze è l’atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2. Il Segretario cura la redazione del verbale della seduta consiliare all’interno del brogliaccio del Consiglio comunale.
4. Nel verbale sono riportati il numero ed i nominativi dei Consiglieri presenti all’appello, l’orario di apertura della seduta consiliare, delle sospensioni e di interruzioni della stessa, la variazione del numero dei Consiglieri a seguito dell’entrata in aula o dell’abbandono dell’aula da parte di alcuni di essi, nominativamente indicati, l’indicazione dei Consiglieri che escano dall’aula anche temporaneamente, la verifica del conseguente difetto del numero legale, gli argomenti trattati con indicazione del numero dell’ordine del giorno, del numero della delibera se trattasi di proposta soggetta a deliberazione, del nome dell’argomento; si darà inoltre esposizione sintetica ed attendibile della esposizione dei singoli argomenti, degli interventi proposti, ed esposizione analitica delle dichiarazioni di voto, che dovranno essere dettate al Segretario laddove presentate in forma verbale; sarà indicato il numero dei Consiglieri presenti e votanti per ciascuna delibera posta in votazione, il numero dei votanti favorevoli, di quelli contrari (indicati di seguito al numero con il nome del Consigliere), di quelli astenuti (indicati di seguito al numero con il nome del Consigliere).
5. Nel verbale sono altresì riportate sinteticamente le comunicazioni del Sindaco, le interrogazioni ed interpellanze non iscritte all’ordine del giorno ma ammesse dal Sindaco ed i relativi interventi su di esse.
6. Il verbale, laddove vi sia espressa richiesta del Sindaco al Segretario, viene formalmente posto in approvazione con proposta di delibera presentata nell’adunanza successiva.
7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Segretario comunale nel brogliaccio e, laddove sia posto formalmente in approvazione in Consiglio, dal Sindaco e dal Segretario comunale.

PARTE IV - LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 50 - ISTITUZIONE

1. Il Consiglio comunale, una volta insediatosi, può istituire delle Commissioni consiliari, per tematiche omogenee.
2. La Presidenza delle Commissioni consiliari deve essere affidata a Consiglieri in rappresentanza delle minoranze qualora alla stessa Commissione siano attribuite funzioni di garanzia e controllo.

ART. 51 - COMPOSIZIONE - DURATA

1. Le Commissioni sono composte da Consiglieri comunali designati dai Gruppi consiliari nel rispetto del principio di proporzionalità, e sono costituite dal Consiglio comunale, con votazione palese adottata a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione. Nel caso di modifica nella composizione dei Gruppi, i componenti nominati rimangono in carica fino alla sostituzione.
3. Il numero minimo dei componenti di ciascuna Commissione è pari al numero dei gruppi costituiti in Consiglio.
4. Ogni Gruppo esprime nelle Commissioni tanti voti quanti sono i Consiglieri ad esso iscritti.
5. Nelle votazioni delle Commissioni ogni Consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli dalla deliberazione consigliare istitutiva della Commissione cui è assegnato.
6. Le Commissioni permanenti durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio comunale.

ART. 52 - PRESIDENTE

1. Ogni Commissione elegge il Presidente, al proprio interno, con voto palese.
2. È eletto Presidente chi riceve la maggioranza assoluta dei voti assegnati alla Commissione.
3. Se dopo 3 votazioni nessun componente ha raggiunto questo risultato, è eletto Presidente il Consigliere anziano.

ART. 53 - COMPITI

1. Ferme restando le competenze attribuite agli altri organi dell'Amministrazione, le Commissioni svolgono le funzioni assegnate dal Consiglio ivi inclusa, ove prevista, l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti e provvedimenti ed esprimono pareri non vincolanti da sottoporre alla determinazione del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio comunale, nel rispetto dell'art. 42 del TUEL e nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo, può affidare ad una Commissione il compito di svolgere funzioni redigenti su argomenti di competenza della medesima. In tal caso la Giunta provvede a mettere a disposizione le competenze tecnico-amministrative di supporto.

ART. 54 - CONVOCAZIONE

1. Il Presidente convoca la Commissione tramite apposito ordine del giorno, che dovrà essere partecipato ai suoi componenti con le stesse formalità di convocazione dell'ordine del giorno del Consiglio comunale e presiede le relative adunanze.
2. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco, all'Assessore competente per materia ed al Segretario Comunale.
3. Il Presidente svolge le sue funzioni avvalendosi di un dipendente comunale con funzioni di segretario, indicato nella delibera di istituzione delle Commissioni.
4. Per quanto funzionale al buon andamento dei lavori della Commissione, il Presidente si avvale della collaborazione degli amministratori, del segretario e dei responsabili di servizio competenti, fatti salvi i rapporti gerarchici e funzionali previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 55- FUNZIONAMENTO - DECISIONI

1. Il Commissario che non sia in grado di intervenire ad una seduta della Commissione di cui fa parte può farsi sostituire, previo avviso scritto al Presidente, da un Consigliere del suo stesso Gruppo, anche nell'espressione dei voti attribuitigli, di ciò dovrà essere fatta esplicita menzione nel verbale della Commissione e la designazione scritta verrà allegata al verbale della Commissione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di Commissari pari alla metà dei membri.
3. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti rappresentati dai Commissari presenti con voto palese.
4. Qualora ciò sia compatibile con gli appositi stanziamenti iscritti in bilancio, su richiesta della Commissione, possono venire nominati periti o consulenti a supporto dei lavori.
5. Le decisioni nel caso in cui non si raggiunga un accordo, verranno assunte a maggioranza e le diverse posizioni espresse potranno essere riportate attraverso il verbale o documentate da relazioni di maggioranza o minoranza.

ART. 56 - PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono ricoprire gli incarichi di Presidente delle Commissioni. Tuttavia, se richiesti, hanno l'obbligo di prendere parte alle sedute delle Commissioni.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

ART. 57- SEGRETERIA - VERBALIZZAZIONE

1. Il verbale della seduta della Commissione è curato dal Presidente della Commissione che, per la sua materiale redazione, può avvalersi, ogniqualvolta lo ritenga necessario, dell'apporto di un dipendente comunale.
2. Nel verbale devono essere indicate espressamente le decisioni assunte dalla Commissione, riepilogate dal Presidente al termine della seduta, con indicazione dei voti riportati; in particolare, andranno evidenziate le proposte di emendamento ai provvedimenti sottoposti all'esame della Commissione, per l'inoltro al Consiglio comunale.
3. Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Commissari dovranno essere riportati nel verbale solo su esplicita richiesta del Commissario, in forma sintetica, salvo che il Presidente, per la particolare importanza degli argomenti in discussione, non determini diversamente.

ART. 58 - SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione, non venga diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratta di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

ART. 59 - DIMISSIONI

1. In caso di dimissioni di un membro delle Commissioni, ne sarà eletto, qualora sia possibile, uno nuovo dal Consiglio comunale.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 60. PROPOSTA DI MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA. REVOCA E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI.

1. Il voto del Consiglio contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni a norma di quanto previsto dall'art. 52 comma 1 del TUEL.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere presentata secondo le modalità e termini indicati dalla legge (art. 52 comma 2 TUEL) e dallo Statuto.
4. Il Segretario comunale comunica tempestivamente la deliberazione con cui è stata votata la mozione di sfiducia al Prefetto perché siano attuate le procedure di scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario.

ART. 61 SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO

- 1 . Si rimanda alla normativa vigente.

ART. 62 - DIFFUSIONE

- 1- Una copia del presente Regolamento è inviata ai Consiglieri comunali in carica e agli eventuali Consiglieri che dovessero subentrare nel corso del mandato.
- 2- Tre copie del Regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante la riunione, a disposizione dei Consiglieri.
- 3- Copia del Regolamento è inviata, a cura del Sindaco neo eletto, ai Consiglieri neo eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
- 4- Il presente Regolamento è inserito nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune.

Art. 63 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con cui è stato approvato.
2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio comunale.

- INDICE -

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Regolamento – Finalità	pag. 1
Art. 2 – Interpretazioni del regolamento	pag. 1
Art. 3 – Durata in carica del Consiglio comunale	pag. 1
Art. 4 – Sede dell’adunanza	pag. 2
Art. 5 – Competenza del Consiglio comunale	pag. 2

PARTE II - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CONSIGLIERI COMUNALI E GRUPPI CONSILIARI

CAPO I - IL PRESIDENTE

Art. 6 – Compiti e poteri del presidente	pag. 2
--	--------

CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 7 - Riserva di legge	pag.3
Art. 8 – Consiglieri – Assessore non Consigliere	pag.3
Art. 9 – Dimissioni	pag.3
Art. 10 Decadenza e rimozione dalla carica	pag.3
Art. 11 Sospensione dalle funzioni	pag.4

CAPO III - DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 12 – Diritto di iniziativa – proposte di deliberazione ed emendamenti	pag.5
Art. 13 – Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni	pag.5
Art. 14 - Richiesta di convocazione del Consiglio	pag.7
Art. 15 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi	pag.7

CAPO IV - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 16 – Diritto di esercizio del mandato elettivo	pag.7
Art. 17 – Divieto di mandato imperativo	pag.8
Art. 18 – Partecipazione alle adunanze	pag.8
Art. 19 – Astensione obbligatoria	pag.8
Art. 20 – Responsabilità personale – esonero	pag.8

CAPO V - NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 21 - Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco	pag.9
Art. 22 - Nomine e designazioni dei Consiglieri comunali	pag.9

CAPO VI - GRUPPI CONSILIARI

Art. 23 - Gruppi consiliari	pag.9
Art. 24 - Conferenza dei Capigruppo consiliari	pag.9

PARTE III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - CONVOCAZIONE DELLE ADUNANZE CONSILIARI

Art. 25 - Competenza	pag.10
Art. 26 - Modalità di convocazione	pag.10
Art. 27 - Ordine del giorno	pag.11

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 28 - Deposito degli atti	pag.11
Art. 29 - Adunanza di prima convocazione	pag.11
Art. 30 - Adunanza di seconda convocazione	pag.12

CAPO III - PUBBLICITÀ E DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 31 - Adunanze pubbliche	pag.13
Art. 32 - Adunanze segrete	pag.13
Art. 33 - Adunanze aperte	pag.13
Art. 34 - Comportamento dei Consiglieri	pag.13
Art. 35 - Comportamento del pubblico	pag.14
Art. 36 - Ammissione di funzionari e di consulenti in aula Partecipazione del Revisore dei Conti	pag.14

CAPO IV - SVOLGIMENTO DEI LAVORI NELLE ADUNANZE

Art. 37 - Discussione - norme generali	pag.15
Art. 38 - Questioni pregiudiziali e sospensive	pag.15
Art. 39 - Fatto personale	pag.15

CAPO V - DELIBERAZIONI - VOTAZIONE

Art. 40 - Approvazione - revoca - modifica	pag.16
Art. 41 - Modalità generali della votazione	pag.16
Art. 42 - Votazione in forma palese	pag.17
Art. 43 - Votazione per appello nominale	pag.17
Art. 44 - Votazione segreta	pag.17
Art. 45 - Esito delle votazioni	pag.18

Art. 46 – Deliberazioni immediatamente eseguibili	pag.18
Art. 47 – Conclusione dell’adunanza	pag.19

CAPO VI . PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE . **VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE**

Art. 48 – Partecipazione del Segretario all’adunanza	pag.19
Art. 49 – Il verbale dell’adunanza – Redazione e firma	pag.19

PARTE IV . LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 50 – Istituzione	pag.20
Art. 51 - Composizione – Durata	pag.20
Art. 52 – Presidente	pag.20
Art. 53 – Compiti	pag.20
Art. 54 – Convocazione	pag.20
Art. 55 – Funzionamento – Decisioni	pag.21
Art. 56 – Partecipazione del Sindaco e degli Assessori	pag.21
Art. 57 – Segreteria – Verbalizzazione	pag.21
Art. 58 – Sedute delle Commissioni	pag.21
Art. 59 – Dimissioni	pag.21

PARTE V . DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 – Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione Degli assessori	pag.21
Art. 61 – Scioglimento del Consiglio	pag.22
Art. 62 – Diffusione	pag.22
Art. 63 – Entrata in vigore	pag.22